



COMUNE DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

AVVISO INDAGINE DI MERCATO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023, finalizzata a costituire l'elenco degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'aggiudicazione dei **lavori di ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE** del Comune di Squinzano CUP: E74J22001200004.

Premessa

Il Comune di Squinzano, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 957 del 07/08/2025, intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023.

Il presente avviso ha **esclusivamente natura esplorativa** e non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE del Comune di Squinzano CUP: E74J22001200004.

Importo complessivo dell'appalto: **€ 953 974,37** di cui:

- Lavori soggetti a ribasso: € 892 608,91 (*di cui € 401.973,98 per costo della manodopera*)
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 61 365,46

Categoria prevalente: **OG1 III** Edifici civili e industriali
Categoria scorponabile e subappaltabile: **OG11 I** Impianti Tecnologici (*qualificazione obbligatoria*)

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con invito agli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato.

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale adeguati all'importo e alla categoria dei lavori come specificati al punto 1 del presente avviso.

3. SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B. I CONSORZIATI per i quali il consorzio concorre, pena l'esclusione del consorzio dalla gara, sono tenuti a presentare l'“Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica” di cui all'allegato Mod, conformemente alla propria posizione in gara.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Conformemente alle previsioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 per partecipare alla presente indagine di mercato e per eseguire l'appalto, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente, dei seguenti requisiti:

Attestazione/i SOA, in corso di validità, rilasciata/e da un organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.12 del Codice per la categoria OG1 classifica III.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le ore 11:00 alle ore 25/08/2025, esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica tuttogare del Comune di Squinzano raggiungibile al seguente link, <https://squinzano.tuttogare.it/>, avendo cura di compilare in ogni parte e far sottoscrivere in forma digitale dal proprio legale rappresentante gli allegati di seguito elencati:

- Mod. IP – Istanza di partecipazione;
- attestato di avvenuto sopralluogo;
- Mod. 1 - Dichiarazione possesso requisiti generali;
- Mod. 2 - Modello tracciabilità flussi finanziari;
- Mod. 3 – Dichiarazione Antimafia;
- Mod. 4 - Dichiarazione Avvalimento soggetto ausiliario;
- Mod. 5 – Patto di integrità

Si precisa che le istanze pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato non saranno ammesse a partecipare alla presente procedura.

In considerazione della particolarità del contesto in cui saranno realizzati i lavori e la complessità degli stessi, gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura negoziata in argomento, sono obbligati, a effettuare il sopralluogo obbligatorio al fine di prendere visione dello stato dei luoghi. Alla conclusione del sopralluogo sarà rilasciato apposito attestato a firma del RUP o suo delegato secondo il modello allegato e precompilato dall'operatore economico. L'attestato di avvenuto sopralluogo firmato dal RUP, **a pena di esclusione**, dovrà essere allegato alla istanza di partecipazione.

Si precisa che il suddetto sopralluogo potrà essere effettuato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, al massimo entro cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per l'inoltro delle candidature, dal Legale rappresentante dell'operatore economico, dal proprio direttore tecnico, da un proprio dipendente munito di delega e documento di riconoscimento valido e copia dell'UNILAV o qualsiasi altro soggetto munito di documento valido e con delega scritta a firma del legale rappresentante. Il soggetto incaricato del sopralluogo dovrà essere munito inoltre della visura camerale dell'operatore economico ovvero di un documento equipollente. In caso di RTI il sopralluogo potrà essere eseguito dalla mandataria.

Qualsiasi altro soggetto diverso dall'elenco sopra richiamato ovvero non munito dei prescritti documenti non potrà essere ammesso al sopralluogo obbligatorio.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione sul subappalto) sono sanabili;
- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del D.lgs 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta tecnica, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

7. FORMAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, il RUP procede all'apertura delle buste pervenute in tempo utile e verifica la completezza della domanda di partecipazione e la presenza della documentazione di cui al punto 5.

Al termine della suddetta fase il RUP produrrà l'elenco degli operatori economici ammessi che sarà trasmesso alla CUC Nord Salento per l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), D.lgs. 36/2023 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 71 e 108 del Codice.

8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione;
- L'elenco degli operatori che manifesteranno il proprio interesse sarà esclusivamente utilizzato per l'espletamento della successiva procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del codice, previo invito di almeno cinque operatori economici se presenti;
- La procedura negoziata avrà luogo anche in presenza di un solo operatore economico.
- L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà in merito.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele Zaccaria



ZACCARIA
MICHELE
ANGELO
ANTONIO
08.08.2025
08:35:25
GMT+01:00